

P.U. n. 56-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Alessandra Panichi	PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Calagna	GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Sirianni	GIUDICE

nel procedimento n. 56-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

SCARPONI COSTRUZIONI di FRANCESCO & GIONNI s.n.c
(P.I.01463190445) con sede legale in Monsampolo del Tronto alla via Garibaldi n. 55, nonché da

SCARPONI FRANCESCO, nato a San Benedetto del il 26/4/1964 ed ivi residente alla via Sardegna n. 5 (C.F.: SCRFNC64D26H769N) in qualità di socio della **SCARPONI COSTRUZIONI di FRANCESCO & GIONNI s.n.c** nonché da

SCARPONI GIONNI nato a San Benedetto del Tronto il 02/04/1973 e residente in Monsampolo del Tronto alla via Garibaldi n. 55 (C.F.: SCR-GNN73D02H769O), in qualità di socio della **SCARPONI COSTRUZIONI di FRANCESCO & GIONNI s.n.c**

tutti quanti con l'ausilio dell'O.C.C. Ord. Avv. Anna Giacomini e con il patrocinio dell'avv. Stefania Tomassini unitamente e disgiuntamente all'avv. Ermanno Consorti



- ricorrenti -

sentito il Giudice delegato alla audizione dei soci,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2025,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 8 settembre 2025 con il quale la SCARPONI COSTRUZIONI di FRANCESCO & GIONNI s.n.c. nonché SCARPONI FRANCESCO e SCARPONI GIONNI hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società adducendone la qualità di soggetto sovraindebitati nonché in virtù del disposto dell'art. 270, co. 1, CCI ai sensi del quale "la sentenza (che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata, *ndr*) produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC;

visto il provvedimento con cui è stato assegnato ai ricorrenti un termine per l'integrazione della documentazione agli atti;

vista l'integrazione documentale pervenuta in data 20 ottobre 2025 nonché le dichiarazioni rese in udienza nell'interesse dei soci;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art 27, co. 2, CCII, atteso che la società ricorrente ha sede a Monsampolo del Tronto e, quindi, il centro dei suoi interessi principali si presume collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno;

rilevato che i ricorrenti sono rispettivamente: la SCARPONI COSTRUZIONI di FRANCESCO & GIONNI s.n.c., "impresa minore" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCI, come risulta dalla documentazione agli atti nonché dalla relazione del gestore della crisi; SCARPONI FRANCESCO, socio illimitatamente responsabile della prima e lavoratore a tempo indeterminato; e SCARPONI GIONNI socio illimitatamente responsabile della prima e lavoratore a tempo indeterminato (v. per la società, dichiarazioni dei redditi e altra



documentazione contabile agli atti; per i ricorrenti persone fisiche, dichiarazioni dei redditi, buste paga);

rilevato, in particolare, che dalla documentazione agli atti i ricorrenti non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza come del resto specificamente attestato dal gestore della crisi nella propria relazione, sicchè, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo approssimativamente pari a oltre € 425.000,00 (cui aggiungere, limitatamente ai soci, una debitoria personale di circa € 70.000,00 ciascuno), gli stessi dispongono di un patrimonio di valore molto minore costituito prevalentemente da beni immobili, come puntualmente ricostruito nella domanda e nella relazione del gestore, beni mobili registrati di modesto valore, beni strumentali e – per i soci – di conti correnti di modesta entità, il tutto comunque non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte;

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, co. 2, CCII);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dell'O.C.C., il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi. Il gestore ha, altresì, reso l'attestazione ora prevista dall'art. 268, c. 3, CCII, circa l'ammontare di attivo acquisibile da distribuire ai creditori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti (che comprende un compendio



immobiliare costituito prevalentemente da un bene immobile e la retribuzione mensile percepita dai soci, nonché alcuni beni mobili registrati);

ritenuto che ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della loro famiglia;

ritenuto opportuno osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione;

ritenuto, infine, che ai sensi dell'art. 270, co. 1, CCI la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;

P.Q.M.



Visto l'art. 270 CCI,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti della **SCARPONI COSTRUZIONI di FRANCESCO & GIONNI s.n.c** (P.I.01463190445) con sede legale in Monsampolo del Tronto alla via Garibaldi n. 55, nonché dei soci illimitatamente responsabili

- **SCARPONI FRANCESCO**, nato a San Benedetto del il 26/4/1964 ed ivi residente alla via Sardegna n. 5 (C.F.: SCRFNC64D26H769N);
- **SCARPONI GIONNI** nato a San Benedetto del Tronto il 02/04/1973 e residente in Monsampolo del Tronto alla via Garibaldi n. 55 (C.F.: SCR-GNN73D02H769O);

2) nomina **Giudice Delegato** la dott.ssa **Francesca Calagna**;

3) nomina **liquidatore** l'avv. **Anna Giacomini**;

4) ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili, mobili registrati e immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, **fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione** perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati dai debitori;

7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata



del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della SCARPONI COSTRUZIONI di FRANCESCO & GIONNI s.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili SCARPONI FRANCESCO e SCARPONI GIONNI;

8) dispone che il liquidatore,

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

9) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un **rapporto riepilogativo delle attività svolte**, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà **indicare anche** a) se i ricorrenti stanno cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante



ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese ove il debitore sia imprenditore, nonché nei registri immobiliari in relazione agli immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Ascoli Piceno, 7 novembre 2025

Il Giudice Rel.

dott.ssa Francesca Calagna

Il Presidente

dott.ssa Alessandra Panichi

